



PROVINCIA DI MATERA
AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
 - Ufficio Ambiente -

Prot. n. 1272 **21 MAG. 2019**
 Casella n.....
 Pratica n.....
 Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 1056 del 21 MAG. 2019

Numero progressivo di settore 73 del 17 MAG. 2019

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgs n. 152/06 (e s.m.i.) - Autorizzazione Unica ambientale (AUA) a favore della Ditta "DI LEO PIETRO SpA" per lo stabilimento di produzione di prodotti da forno ubicato nella Zona Industriale Jesce - SS 271 km 51,260 nel Comune di Matera.

Proponente: Ufficio Ambiente

Matera, li 17 MAG. 2019

L'Istruttore
 P.I. Emanuele ELETTI

Emanuele Eletti

Il Responsabile di P.O.

Geom. Francesco MALVASI

Francesco Malvasi

Il Dirigente

Dott. Salvatore Mito VALENTINO

Salvatore Mito Valentino

La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

Il Dirigente di Settore

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 prot. CCIAA_MT/MT-SUPRO/0023752 datata 30/08/2017 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 13230 del 30/08/2017) con la quale la Ditta "DI LEO PIETRO SpA" ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per lo stabilimento di produzione di prodotti da forno ubicato nella Zona Industriale Jesce - SS 271 km 51,260 nel Comune di Matera, corredata dalla documentazione tecnica;

VISTA la nota integrativa del 15/05/2019, acquisita al prot. prov.le n. 8135 del 17/05/2019, con la quale l'ing. Giacinto Angelastri trasmetteva la Tavola 3 rev. 1 riportante il punto di emissione E58 (gruppo elettrogeno alimentato a gasolio), già esistente ed oggetto di comunicazione per impianti in deroga in data 27/06/2005;

PRESO ATTO dalla documentazione presentata che lo stabilimento della Ditta "DI LEO PIETRO SpA" è provvisto delle seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) rilasciata dalla Regione Basilicata con D.D. n. 75AB/2006/D/833 del 20/06/2006;

CONSIDERATO che il gestore ha presentato la suddetta domanda di AUA per le modifiche sostanziali dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera precedentemente rilasciata con D.D. n. 75AB/2006/D.833 del 20/06/2006;

CONSIDERATO che per quanto attiene la matrice acustica, la Ditta ha presentato una indagine fonometrica, con rilevazione di rumorosità esterna, in ottemperanza al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successiva Legge Quadro del 26 ottobre 1995 n. 447, ove si rileva che il livello di inquinamento acustico, derivante dall'attività che si esercita, rispetta i limiti acustici applicabili alla zona interessata;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "Norme in materia ambientale" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte IV riferita alle "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e Parte V riferita alle "Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012", che comprende tra i titoli abilitativi anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.L.vo 152/06, comunicazione o nulla osta di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. n. 447/95;

VISTO la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito, per i nuovi impianti:

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/7/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.)

- di rimettere all'esame dell'Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006) per ognuna di esse diminuito del 20%;
- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli allegati 1 e 2 del D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli allegati al D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.);
 - c) riferimenti ad impianti similari, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

ATTESO che, per le modifiche introdotte dal D.L.vo n.128/2010, il Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.) all'art.269 comma 8, stabilisce il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata in precedenza solo in caso di modifica sostanziale dello stabilimento e che comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;

DATO ATTO che i soggetti competenti in materia ambientale sono stati così individuati:

- Provincia di Matera;
- Comune di Matera;
- Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera;
- A.R.P.A.B. Dipartimento Provinciale di Matera;
- Azienda Sanitaria locale di Matera - Dipartimento Prevenzione -;

VISTO che la Provincia di Matera, con PEC prot. n. 4787 del 22/03/2019 per il tramite dello SUAP, ha indetto la Conferenza di Servizi in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013 e dall'art. 14 comma 2 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., convocandola per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 10.30, presso la propria sede, e chiedendo la partecipazione di:

- Provincia di Matera;
- Comune di Matera;
- Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera;
- A.R.P.A.B. Dipartimento Provinciale di Matera;
- Azienda Sanitaria locale di Matera - Dipartimento Prevenzione -;
- Ditta "DI LEO PIETRO SpA";

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi del 30/04/2019, nel corso della quale gli Enti ed Uffici interessati hanno espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni stabilite nei singoli pareri;

PRESO ATTO dei pareri di legge espressi dagli Enti, appresso riportati:

- L'A.S.M. Dipartimento di Prevenzione – U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Matera, ha fatto pervenire la nota prot. 201900-22309 del 12/04/2019, registrata al prot. prov. n. 6259 del 15/04/2019, con la quale facendo riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'oggetto, viste le relazioni tecniche e gli elaborati prodotti dalla società proponente, esprime parere favorevole, ai soli fini igienico-sanitari, per quanto di competenza.
- L'A.R.P.A.B. - Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico - ha fatto pervenire la nota prot. 6949 Class.ne 36/02/05 del 23/04/2019, con la quale in relazione alla pratica sopra indicata, comunica che nell'ambito delle proprie competenze in merito alla verifica di conformità alla normativa vigente in materia di Inquinamento Acustico Ambientale, è stato analizzato il documento sopra citato, redatto da T.C.A., su incarico del proponente. L'Ufficio, preso atto che:
 - Trattasi di progetto per ampliamento del ciclo produttivo di uno stabilimento esistente che produce prodotti da forno, inserito nella zona industriale "Jesce", nel comune di Matera;
 - Che l'ampliamento del ciclo produttivo comporterà la presenza di sorgenti sonore aggiuntive dovute all'installazione della nuova linea produttiva (Linea 6) e di due silos (E56-E57); e considerato che:
 - Con D.C.C. n. 31 del 23 maggio 1996, il Comune di Matera ha approvata la zonizzazione acustica del territorio;
 - L'area in cui è ubicato l'insediamento in oggetto ricade, secondo la zonizzazione acustica comunale, in "Classe VI-area di tipo esclusivamente industriale", in cui si applicano i "limiti di accettabilità" pari a 70 dB(A) sia nel periodo diurno (ore 6:00 – 22:00) che in quello notturno (ore 22:00 – 6:00) e non si applicano i "limiti differenziali di immissione";
 - La zona adiacente al perimetro dell'area industriale, invece ricade, secondo la citata zonizzazione acustica comunale, in "Classe II – area destinate ad uso prevalentemente residenziale", e si applicano i "limiti di accettabilità" pari a 55dB(A) per il periodo diurno (ore 6:00 – 22:00) e 45 dB(A) in quello notturno (ore 22:00 – 6:00). All'interno di eventuali ambienti abitativi, si applicano i "limiti differenziali di immissione".

Condivide quanto riportato nell'elaborato prodotto relativamente alla previsione di rispetto dei limiti di immissione e alla programmazione di nuove misure fonometriche post operam, a verifica dell'effettivo impatto prodotto dall'insediamento produttivo, con l'ampliamento del ciclo produttivo, ponendo particolare attenzione presso i ricettori. L'indagine fonometrica, dovrà essere realizzata secondo quanto previsto dal DM 16 marzo 1998

relativamente alle tecniche di rilevamento, di misurazione e di presentazione dei risultati. Inoltre dovrà essere presentata una mappa con l'individuazione di tutte le sorgenti sonore presenti nell'impianto e una mappa acustica in scala adeguata dell'area di influenza della rumorosità, che riporti i valori di emissione sonora di suddette sorgenti nel territorio circostante.

- L'A.R.P.A.B. - Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Aria - ha fatto pervenire la nota prot. 35/05/03 del 29/04/2019, con la quale in relazione alla pratica sopra indicata, nell'ambito delle competenze dell'Ufficio in materia di inquinamento atmosferico, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, individuando le seguenti osservazioni:
 - I punti di emissione devono essere dotati di bocchelli a norma (UNI EN 15259:2008) e l'accesso deve rispondere ai requisiti di sicurezza del D.Lgs. 81/2008.
 - Devono essere stabiliti i limiti per i nuovi punti emissivi così come previsto per quelli già esistenti, ed in particolare:
 - Ossidi di azoto totali riferiti ad una percentuale di ossigeno del 3% per i bruciatori;
 - Polveri e ammoniaca per i forni;
 - Polveri per la cappa;
 - Polveri per i due silos.
- Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera ha fatto pervenire la nota prot. 1367 del 23/04/2019, con la quale ritenendo che sussistano i presupposti per l'accoglimento della richiesta della ditta "DI LEO PIETRO SpA", ha autorizzato la stessa allo scarico delle acque meteoriche derivanti dalle superfici dilavanti del proprio opificio sito nell'area industriale di JESCE, decorre dalla data del 18.04.2019 e resta ferma la validità di mesi sei del predetto provvedimento.
- Il Comune di Matera - Settore Gestione del Territorio - ha fatto pervenire la nota prot. n. 33660/2019 del 30/04/2019, con la quale per quanto di competenza, esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA ex art. 3 comma 1 lett. c) DPR n. 59/2013 e art. 269 del D.Lgs. 152/2006 in favore della ditta "DI LEO PIETRO SpA", fermo restando gli obblighi di cui ai titoli abilitativi rilasciati nonché il rispetto della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e fatti salvi i pareri e le prescrizioni di organi ed enti interessati dal procedimento.
- Il Comune di Matera - Settore Manutenzione Urbana - Servizio Igiene e Ambiente - ha fatto pervenire la nota prot. n. 33715/2019 del 30/04/2019, visto il parere favorevole, ai soli fini urbanistici, espresso dal Settore Urbanistica, esprime parere favorevole per l'attività in argomento, ai sensi del Regio Decreto 1265/1934, fermo restando che le emissioni prodotte dalla stessa attività, rientrino nei limiti di accettabilità definiti della legislazione vigente in materia di salvaguardia dell'ambiente e della salute umana.
- Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera - ha fatto pervenire la nota prot. 1397 del 30/04/2019, con la quale autorizza per la durata di anni uno la ditta "DI LEO PIETRO SpA", allo scarico delle acque reflue rinvenienti dal proprio opificio nella rete fognaria consortile dell'agglomerato industriale di Jesce con prescrizioni.

CONSIDERATO che per l'attuazione delle funzioni delegate con L.R. n. 49 del 06/11/2015 relative alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 è stato dato incarico per la pratica di che trattasi al Dott. Gabriele GIORDANO con disposizione prot. n. 9019 del 13/04/2016 ai fini dell'espressione di parere alle emissioni (art. 269 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

VISTA la perizia tecnica trasmessa in data 22/11/2017 ed acquisita agli atti della Provincia di Matera al prot. n. 17803 del 23/11/2017, nella quale si riportavano le valutazioni circa le emissioni prodotte dall'impianto di che trattasi e si esprimeva parere con prescrizioni e limiti, fatte proprie da questo ufficio;

RITENUTO di poter accogliere la domanda di modifica dell'impianto, relativo alle emissioni in atmosfera prodotte dallo stabilimento della Ditta "DI LEO PIETRO SpA", sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, per le seguenti considerazioni:

- nello stabilimento si svolge l'attività di preparazione di prodotti da forno, in gran parte dolci. Con l'attuale modifica si intende incrementarne la produzione con l'installazione di una nuova linea accostando a quella esistente una per i biscotti senza glutine, fisicamente separata dalle altre linee esistenti e con una installazione di due silos per il deposito delle materie prime (farine di vario tipo).
- l'impianto è già stato autorizzato alle emissioni in atmosfera dalla Regione Basilicata con D.D. n. 75AB/2006/D/833 del 20/06/2006 (per i punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E37, E38, E39, E40, E41, E42);
- atteso che per ampliamento del ciclo produttivo dello stabilimento, la modifica di che trattasi prevede l'inserimento di una linea con la produzione ad hoc di biscotti senza glutine, che comporterà l'aggiunta di n° 15 nuovi camini per le emissioni degli effluenti dei forni, dei bruciatori a metano e dei silos di stoccaggio rappresentati da: n. 6 camini con effluenti da bruciatori a metano per la linea 1, 3 e 6; n. 2 camini con effluenti dai silos di stoccaggio delle materie prime; n. 1 camino con effluente derivante dalla cappa di aspirazione del forno linea 6; n. 6 camini con effluenti

derivanti dal forno linea 6;

- le modifiche dello stabilimento della Ditta "DI LEO PIETRO SpA" risultano sostanziali, così come definito dall'art. 269 comma 8 del D.Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.), in quanto comportano un aumento dei punti di emissione convogliate e del flusso di massa degli inquinanti in atmosfera;
- la modifica di che trattasi si configura quale modifica dello stabilimento e come tale disciplinata dal D.P.R. n. 59/2013 (Autorizzazione unica Ambientale), con conseguente rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- la relazione e la documentazione tecnica a corredo della domanda di autorizzazione risultano esaustive;
- i valori limite di emissione che la Ditta dovrà rispettare sono quelli indicati nella tabella riassuntiva delle emissioni predisposta dall'Ufficio, facente parte integrante della presente determinazione (All.1);
- viene ritenuto che tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dello stabilimento modificato debba intercorrere al massimo un mese;

RITENUTO, pertanto, di poter emettere il provvedimento di AUA a favore della Ditta "DI LEO PIETRO SpA", sulla base di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi del 30/04/2019 e dei pareri acquisiti, al fine del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013:

- **lettera c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (sostituisce e aggiorna l'autorizzazione di cui alla D.D. n. 75AB/2006/D/833 del 20/06/2006);
- **lettera e)** comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTO la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

VISTO l'annotazione del Dirigente dell'Area Finanziaria secondo il quale il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta "DI LEO PIETRO SpA", relativa allo stabilimento per la produzione di prodotti da forno, ubicato nella Zona Industriale Jesce - SS 271 km 51,260, nel Comune di Matera, Foglio di mappa n. 8 particella n. 526, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:
 - **c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - **e)** comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 2) **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - sostituisce ed aggiorna l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 269 c. 8 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) alla Ditta "DI LEO PIETRO SpA" con D.D. n. 75AB/2006/D/833 del 20/06/2006;
- 3) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 - a) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA**-
 - a) i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella tabella riassuntiva delle emissioni (All. 1);
 - b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nell'Allegato VI alla Parte V del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) nonché nel D.M. 25/8/2000;
 - c) eventuali variazioni della concentrazione di ciascun inquinante, che comunque non superino il valore limite autorizzato riportato nella allegata tabella, devono essere tali da non far superare il valore del flusso di massa calcolato dal prodotto della portata per il limite di concentrazione;
 - d) i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
 - e) predisporre che l'ubicazione e la quota degli scarichi siano conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria e la direzione del loro flusso allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la dispersione delle emissioni;

- f) comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e al Comune di Matera, territorialmente interessati, la data fissata per l'avviamento dello stabilimento modificato almeno quindici giorni prima. Il termine ultimo per la messa a regime dello stabilimento modificato è di un mese a partire dalla data fissata per l'avviamento.
- g) effettuare, nell'arco di dieci giorni dalla messa a regime dello stabilimento modificato, due determinazioni, con intervallo di cinque giorni l'una dall'altra, delle nuove emissioni siglate **E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E57** dichiarate dalla Ditta "DI LEO PIETRO SpA" e riportate nella tabella riassuntiva (All. 1);
- h) comunicare, con immediatezza, alla Regione, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alle emissioni riscontrati in sede di controllo di cui al punto g);
- i) effettuare i controlli analitici successivi a quelli previsti al punto g) con periodicità pari a mesi dodici per le emissioni siglate **E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E57**;
- j) continuare ad effettuare controlli analitici con periodicità pari a mesi dodici per i punti di emissione siglati **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E37, E38, E39, E40, E41, E42**, tutti dichiarati dalla Ditta e riportati nella tabella riassuntiva (All. 1);
- k) nello stabilimento è presente n.1 gruppo elettrogeno della potenza di 500 kW alimentato a gasolio (siglato **E58**), utilizzato per sopperire ad una eventuale mancanza di energia elettrica da parte del fornitore elettrico. Tale gruppo è ricompreso in uno stabilimento contenente impianti ed attività autorizzate in regime ordinario ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n.152/2006 (e s.m.i.), ma rientrante nelle attività in deroga e quindi non soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 272 comma 1, lettera bb) della Parte I, Allegato IV alla Parte V del citato Decreto Legislativo;
- l) annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti, nonché le operazioni di manutenzione e/o sostituzione dei sistemi di abbattimento;
- m) comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) la data fissata per i controlli sulle emissioni almeno quindici giorni prima;
- n) comunicare tempestivamente alla Regione, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alle emissioni riscontrati in sede di controllo di cui al punto i) e j));
- b) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 - INQUINAMENTO ACUSTICO -**
- attenersi alle condizioni indicate nel parere reso dall'A.R.P.A.B. di Matera con nota prot. n. 6949 Class.ne 36/02/05 del 23/04/2019, di seguito riportate:
 - dovrà essere effettuata una nuova misurazione fonometrica per l'impatto acustico entro sei mesi dalla messa in esercizio dello stabilimento;
 - durante l'esercizio dell'attività dovranno essere rispettati i valori del "limite assoluto di immissione sonora" nell'ambiente esterno, sia per la zona in cui è inserito l'opificio sia per quella adiacente, interessata;
 - dovrà essere rispettato all'interno di eventuali ricettori presenti (ambienti abitativi o potenzialmente abitativi), anche il "limite differenziale di immissione sonora";
 - i valori rilevati dovranno essere riportati su un documento redatto in conformità all'Allegato D del D.M. 16 marzo 1998 che dovrà essere custodito presso gli uffici dello stabilimento, per essere esibito in occasione di eventuali controlli. Copia dello stesso documento dovrà essere inviato all'Autorità Competente;
 - Inoltre dovrà essere presentata una mappa con l'individuazione di tutte le sorgenti sonore presenti nell'impianto e una mappa acustica in scala adeguata dell'area di influenza della rumorosità, che riporti i valori di emissione sonora di suddette sorgenti nel territorio circostante;
 - le successive verifiche dovranno essere effettuate con cadenza biennale e/o in caso di modifiche sostanziali dell'impiantistica;
 - le date programmate per le misure fonometriche dovranno essere comunicate all'ARPAB - Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Inquinamento Acustico e alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, con almeno 15 giorni di anticipo, per eventuale supervisione alle rilevazioni;
 - Qualora la verifica rilevi un superamento dei limiti previsti dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Matera ai sensi della L. 447/1995 (Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 23/05/1996), è fatto obbligo di realizzare entro i successivi 6 mesi adeguati interventi di mitigazione e di abbattimento dell'impatto acustico;
 - Gli esiti delle misurazioni devono essere comunicati alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.).

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.

- 4) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 5) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 6) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 7) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 8) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 9) **di stabilire** che la Ditta dovrà presentare prima della sua naturale scadenza il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di piazzale e della copertura dello stabilimento, in caso contrario lo stabilimento si considererà in esercizio privo dell'autorizzazione allo scarico, configurandosi pertanto l'ipotesi contemplata dall'art. 279 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) con sospensione dell'attività;
- 10) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 11) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 12) **di dare inoltre atto** che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;




Tabella Riassuntiva delle emissioni allegata alla determinazione dirigenziale di autorizzazione

Ditta: DI LEO PIETRO S.p.a.


Localizzazione: Zona Ind. Iesce - Matera

Tipo di Impianto: PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO


PUNTO DI EMISSIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO			INQUINANTI	VALORI LIMITE DA RISPETTARE		NOTE
	Portata Nm ³ /h	Altezza mt.	Sez. di sbocco diametro mt.		Conc.ne mg/Nmc	Flusso di Massa g/h (Qm)	
E1	500	6,5	0,049	NOX	280		Valore D.Lgs n.152/206 All. I Parte III par. 1.3 decurtato del 20% (Criteri CRIA approvati con D.G.R. n. 3340/1999)
E2	320	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200		Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E3	500	6,5	0,049	NOX	280		Valore D.Lgs n.152/206 All. I Parte III par. 1.3 decurtato del 20% (Criteri CRIA approvati con D.G.R. n. 3340/1999)
E4	500	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200		Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E5	500	6,5	0,049	NOX	280		Valore D.Lgs n.152/206 All. I Parte III par. 1.3 decurtato del 20% (Criteri CRIA approvati con D.G.R. n. 3340/1999)
E6	500	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200		Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E7	500	6,5	0,049	NOX	280		Valore D.Lgs n.152/206 All. I Parte III par. 1.3 decurtato del 20% (Criteri CRIA approvati con D.G.R. n. 3340/1999)
E8	1000	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200		Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E9	500	6,5	0,049	NOX	280		Valore D.Lgs n.152/206 All. I Parte III par. 1.3 decurtato del 20% (Criteri CRIA approvati con D.G.R. n. 3340/1999)
E10	1000	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200		Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E11	3500	6,5	0,049	Polveri	20		Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005)



E12	500	6,5	0,049	NOX	280	Valore D.Lgs n.152/206 All. I Parte III par. 1.3 decurtato del 20% (Criteri CRIA approvati con D.G.R. n. 3340/1999)
E13	370	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E14	500	6,5	0,049	NOX	280	Valore D.Lgs n.152/206 All. I Parte III par. 1.3 decurtato del 20% (Criteri CRIA approvati con D.G.R. n. 3340/1999)
E15	500	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E16	1000	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E17	3500	6,5	0,049	Polveri	20	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005)
E18	500	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E19	500	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E20	585	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E21	1000	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E22	3500	6,5	0,049	Polveri	20	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005)
E23	500	6,5	0,049	NOX	280	Valore D.Lgs n.152/206 All. I Parte III par. 1.3 decurtato del 20% (Criteri CRIA approvati con D.G.R. n. 3340/1999)
E24	500	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E25	500	6,5	0,049	NOX	280	Valore D.Lgs n.152/206 All. I Parte III par. 1.3 decurtato del 20% (Criteri CRIA approvati con D.G.R. n. 3340/1999)
E26	700	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E27	500	6,5	0,049	NOX	280	Valore D.Lgs n.152/206 All. I Parte III par. 1.3 decurtato del 20% (Criteri CRIA approvati con D.G.R. n. 3340/1999)



E28	1200	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E29	3500	6,5	0,049	Polveri	20	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005)
E30	635	6,5	0,049	Polveri	20	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005)
E31	635	6,5	0,049	Polveri	20	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005)
E32	635	6,5	0,049	Polveri	20	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005)
E33	635	6,5	0,049	Polveri	20	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005)
E34	635	6,5	0,049	Polveri	20	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005)
E35	650	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E36	500	6,5	0,049	NOx	280	Valore D.Lgs n.152/206 All. I Parte III par. 1.3 decurtato del 20% (Criteri CRIA approvati con D.G.R. n. 3340/1999)
E37	600	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E38	500	6,5	0,049	NOx	280	Valore D.Lgs n.152/206 All. I Parte III par. 1.3 decurtato del 20% (Criteri CRIA approvati con D.G.R. n. 3340/1999)
E39	500	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E40	1000	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E41	1200	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E42	3500	6,5	0,049	Polveri	20	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005)
E43	500	6,5	0,049	NOx	280	Valore D.Lgs n.152/206 All. I Parte III par. 1.3 decurtato del 20% (Criteri CRIA approvati con D.G.R. n. 3340/1999)
E44	1000	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E45	500	6,5	0,049	NOx	280	Valore D.Lgs n.152/206 All. I Parte III par. 1.3 decurtato del 20% (Criteri CRIA approvati con D.G.R. n. 3340/1999)
E46	600	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV



E47	500	6,5	0,049	NOx	280	Valore D.Lgs n.152/206 All. I Parte III par. 1.3 decurtato del 20% (Criteri CRIA approvati con D.G.R. n. 3340/1999)
E48	600	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E49	500	6,5	0,049	NOx	280	Valore D.Lgs n.152/206 All. I Parte III par. 1.3 decurtato del 20% (Criteri CRIA approvati con D.G.R. n. 3340/1999)
E50	600	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E51	600	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E52	500	6,5	0,049	NOx	280	Valore D.Lgs n.152/206 All. I Parte III par. 1.3 decurtato del 20% (Criteri CRIA approvati con D.G.R. n. 3340/1999)
E53	600	6,5	0,049	Polveri NH ₃	20 200	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005) Valore D.Lgs n.152/2006 All. I Parte II par. 3 Classe IV
E54	500	6,5	0,049	NOx	280	Valore D.Lgs n.152/206 All. I Parte III par. 1.3 decurtato del 20% (Criteri CRIA approvati con D.G.R. n. 3340/1999)
E55	3500	6,5	0,0156	polveri	20	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005)
E56	1400	10	0,0156	polveri	20	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005)
E57	1400	10	0,0156	polveri	20	Valore stabilito dal CRIA (approvato con D.G.R. n. 1504/2005)
E58	Attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1, lettera bb) della parte I, Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.					



IL DIRIGENTE

Dott. Salvatore Vito VALENTINIANI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Matera, li _____

Il Dirigente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il 21 MAG. 2019 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, 21 MAG. 2019

L'incaricato



Visto: Il Segretario Generale
